



Data 25/09/2025 Protocollo N° 0492015 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – adozione di misure finalizzate a prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia all'interno degli stabilimenti avicoli. Parziale rettifica e sostituzione della ns. nota prot. n. 462801 del 17/09/25.**

Inoltro a mezzo PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto:
- Servizi di Sanità Animale
- Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

e, p.c., Al Ministero della Salute - DGSA – Ufficio III

Ai Responsabili Servizi Veterinari Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Facendo seguito alla nota del Ministero della Salute prot. n. 0026468-15/09/2025-DGSA, in considerazione dei recenti aggiornamenti normativi regionali, a parziale rettifica e sostituzione di quanto indicato nella ns. nota prot. n. 462801 del 17/09/25, si riportano in allegato le misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione di HPAI, che dovranno essere applicate sul territorio regionale fino al 15 marzo 2026, salvo diversa comunicazione da parte della scrivente Unità Organizzativa, sentito il CRN-IA.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si precisa, altresì, che le indicazioni relative ai controlli pre-moving per il macello dei tacchini da carne provenienti da stabilimenti posti nelle Zone di rischio “B” del Veneto, di cui all’Allegato 1, sottoriportato, superano le indicazioni relative ai medesimi controlli pre-moving, riportate in Allegato A alla DGR n. 1076 del 15/09/25, le quali trovano applicazione nel periodo “ordinario” dell’anno (non stagionalmente a rischio).

Nell’invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA’ ORGANIZZATIVA
SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Brichese* –

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE

A. Misure generali di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle Zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'AULSS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - i. negli allevamenti avicoli ordinari siti nelle Zone A e B di cui all'Allegato C alla DGR n. 1076 del 15/09/25, chiusura di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto;
 - ii. negli allevamenti avicoli familiari siti nelle citate Zone A e B, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - iii. divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in Zone A e B. In deroga, stante l'attuale situazione epidemiologica, tali manifestazioni sono consentite fino a diversa comunicazione della scrivente U.O. Nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B, del Regolamento (UE) 2026/429;
 - iv. in territori esterni alle Zone A e B, divieto di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame proveniente dalle Zone A e B. In deroga, stante l'attuale situazione epidemiologica, tali spostamenti sono consentiti fino a diversa comunicazione della scrivente U.O. Nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B, del Regolamento (UE) 2026/429;

B. Misure specifiche di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria

1. L'accasamento dei tacchini da carne in Zona B è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - i. Nei Comuni ricompresi nell'Allegato B1 alla DGR n. 1076 del 15/09/25, in base a quanto indicato in Allegato B alla medesima delibera, l'accasamento dovrà avvenire per aree omogenee, in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio;
 - ii. In tutti gli allevamenti siti in Zona B, l'accasamento è subordinato al rispetto delle misure di biosicurezza da parte dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023.
2. Nelle Zone di rischio A e/o B del territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:
 - i. L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in Zona B e provenienti da Zone A e B è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
 - ii. Negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, broiler e svezzatori presenti nelle Zone B, deve essere condotto un monitoraggio secondo le indicazioni di cui all'Allegato 3 e le successive indicazioni che verranno fornite alle AULSS dal CREV. Tale monitoraggio potrà essere

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



esteso anche agli allevamenti nelle Zone A, a seguito di un aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI;

- iii. In Zona B, le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
- iv. In Zona B, il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30/05/2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale.

3. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI dovranno essere applicate le seguenti procedure:

3.a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:

- i) I volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
- ii) Le AULSS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli IL.ZZ.SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
- iii) Le AULSS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
- iv) Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi;

3.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:

- i) Prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
- ii) Soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
- iii) In deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la AULSS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



iv) Rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;

3.c) L'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

4. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:

i) I rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B, incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia, dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia. Tale misura è da ritenersi valida fino al rilevamento dei primi casi di HPAI sul territorio nazionale e successiva rivalutazione del rischio;

ii) è consentita l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da Zona B, a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

5. L'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:

5.a) Considerato quanto segue:

- il Ministero della Salute, con provvedimento prot. n. 0026468-15/09/2025-DGSA, ha stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l'utilizzo dei citati richiami vivi nelle Zone di rischio A e B;
- La DGR n. 975 del 26/08/2025 "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2025/2026", nelle premesse indica che le disposizioni di cui all'Allegato A alla delibera medesima potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/05/2023;
- La succitata DGR, all'art. 5, prevede che la disciplina relativa all'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi è soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il CRN-IA, al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



sul territorio regionale si applicano le seguenti misure:

- i) Nelle aree del territorio regionale non ricadenti nelle Zone B e non ricadenti nel territorio di un eventuale Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR), è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei;
- ii) Nelle Zone B e nel territorio di una eventuale ZUR è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei: in tali Zone è consentito l'utilizzo negli appostamenti fissi dei citati richiami, a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria;
- iii) Per quanto concerne le **condizioni generali** per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii), si rimanda alla citata DGR n. 975 del 26/08/2025;
- iv) Criteri specifici per il mantenimento dell'utilizzo dei **richiami vivi in postazioni fisse** in Zone B: negli appostamenti fissi, i richiami vivi in oggetto devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018;
- v) L'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale;
- vi) In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

5.b) al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni comportamentali di cui all'Allegato A alla DGR n. 975 del 26/08/2025;

5.c) I Servizi veterinari delle AULSS territorialmente competenti, in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie, vigilano sull'osservanza delle presenti indicazioni, nonché sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 975 del 26/08/2025 e di quanto dichiarato –in conformità alla DGR medesima- dal detentore dei richiami, mediante controlli a campione;

5.d) I Servizi veterinari delle AULSS sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

6. I Servizi Veterinari delle AULSS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le verifiche delle misure biosicurezza di cui al D.M. 30/05/23 sulla base della programmazione di cui alla nota regionale prot. n. 70116 del 10/02/25.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



C. Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali e per lo smaltimento delle carcasse nell'ambito della gestione della IA, i Servizi Veterinari AULSS si avvalgono delle ditte di cui alla Deliberazione di Azienda Zero n. 722 del 4/11/2022, con le modalità in essa definite;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le AULSS dovranno inoltre fare riferimento a quanto indicato nella nota regionale n. 0324654 del 16/06/2023, "Gestione dei focolai di malattie infettive animali – aggiornamento Manuale Operativo Influenza Aviaria e indicazioni in merito alla predisposizione dei Piani d'azione ai sensi del Reg (CE) 1099/09 e attività legate allo spopolamento".

D. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/23 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'Allegato 2:
 - i. Gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. Il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:
 - i) Notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii) Ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'AULSS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii) Nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla AULSS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa, che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



E. Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

1. Sul territorio regionale dovrà essere attuata una sorveglianza passiva della HPAI. Tale attività si basa sulla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici e raccolta di campioni da volatili selvatici morti o moribondi, con particolare attenzione alle specie considerate *reservoir* e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.
2. Per quanto concerne la sorveglianza attiva della HPAI nei volatili selvatici, si rimanda a quanto indicato in Allegato A alla DGR n. 1076 del 15/09/25.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in Zona B e provenienti da Zone A e B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni, andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

**Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria**

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole** (uova da consumo) in fase di deposizione siti in Zona B, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da **broiler** dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in Zona B.
Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “**svezzatori**” siti in Zona B devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.